

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 22 LUGLIO 2014

n. 98



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1216

Cont. n. 577/13/LO - Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 1073/11 r.g.n.r. n. 9128/11 R.G. G.I.P.- Tribunale di Foggia- a carico di S.R. Competenze professionali avv. Angelo Pasquale Masucci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24654

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1217

Cont. n. 3303/02/CO. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ SPAZIO SALUTE s.n.c. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1218

Cont. n. 12146/02/P.GR. - TAR PUGLIA Bari - LEONE Giuseppe c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24656

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1219

Cont. n. 2825/03/GR. - TAR PUGLIA Lecce - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24658

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1220

Cont. n. 3634/03/GR. - TAR PUGLIA Bari (cautelare marito) - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24659

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1221

Cont. n. 11311/2002/P. - TAR Puglia Lecce - CASA DI CURA PETRUCCIANI 3 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24660

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1222

Cont. n. 11570/02/P. - Tar Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24661

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1223

Cont. n. 2956/02/P. - TAR PUGLIA Bari - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24663

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1224

Cont. n. 11267/02/P.GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24664

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1231

Cont. 0043/14/AV - Tribunale Civile di Foggia - Avv. M.F. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 24665

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1232

Cont. 1576/13/FR - TAR Puglia Bari - A.P. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 24666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1233

Cont. 1631/13/FR - TAR Puglia Lecce - L.C. s.a.s. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Pag. 24667

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1235

Cont. n. 1666/13/AL - TAR Lecce - Comune di Carmiano / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24667

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1236

Cont. n.348/14/AL - TAR Bari - Comune di M.S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1237

Cont. n. 364/14/AL - TAR Bari - Comune di S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24670

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1238

Cont. n. 363/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1239

Cont. n. 347/14/AL - TAR Bari - Comune di S.P. in L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24672

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1240

Cont. n. 347/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S.P. in L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24673

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1241

Cont. n. 349/14/AL - TAR Bari - Comune di S.C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio

Pag. 24674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1242

Cont. n. 349/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S.C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24675

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1243

Cont. n. 58/14/AL - TAR Roma - C. 7 s.r.l. / Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico.

Pag. 24676

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1244

Cont. n. 121/14/AL - TAR Roma - T.C s.p.a. / Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico.

Pag. 24677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1247

Cont. 467/13/TG Regione Puglia c/D.P. SpA -Consiglio di Stato. Ratifica incarico. Avv. Nino Matassa, legale esterno.

Pag. 24678

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1248

Cont. n. 949/13/Fr. Tribunale Foggia Ricorso per d.i. R.P. c/ soc. F.Im. Nomina difensore. Ratifica.

Pag. 24679

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1249

Cont. n. 949/13/Fr. Tribunale Foggia Atto di citazione R.P. c/ Con. Nomina difensore. Ratifica

Pag. 24680

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1250

Cont. n. 382/14/Fr. Tribunale Foggia Atto di citazione per chiamata in causa di terzo Be. c/ R.P. Nomina difensore. Ratifica.

Pag. 24682

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1251

Cont. n. 218/10/AV. Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro - Sig. Buono Luciano c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro n. 3528/13 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Ettore Sbarra.

Pag. 2463

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1252

Cont. n. 1717/09/TC/AV. Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro - sig. Ventrella Michelangelo c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. 4285/13 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Ettore Sbarra.

Pag. 24684

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1253

Cont. n. 976/13/CA. Tribunale Superiore Acque Pubbliche Roma. M.A. altri c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

Pag. 24685

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1254

Cont. n. 459/14/L Consiglio di Stato. Revocazione sentenza del Consiglio di Stato n.790/2014 con istanza di sospensiva. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Pag. 24686

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1258

Cont. n. 1508/13/FR. Regione Puglia c/ Ing. M. V. altri - Ratifica incarico all'Avv. Rossella Chieffi. Legale esterno.

Pag. 24688

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1270

Cont. n. 249.14.SI - Giudice di Pace di Taranto - Regione Puglia c/ Sig. S.F. - Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo. Legale interno.

Pag. 24689

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1283

Cont. n. 1324/13/AL TAR Bari - Comune di Troia c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Pag. 24690

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1288

Cont. n. 364/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 24690

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1289

Cont. n. 363/14/AL - TAR Bari - Comune di C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio

Pag. 24691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1313

Cont. 2792/07/SH. Corte di Appello di Bari - Atto di citazione in appello PAN.ECO c/ Regione Puglia avverso sent. n.3237/2013 del Tribunale di Bari - Ratifica incarico difensivo a legale esterno avv. Alceste Campanile.

Pag. 24692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1343

Cont. 2779/96/P Consiglio di Stato - sig. A.G. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 24694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1344

Cont. 1460/13/TG Tribunale di Bari - sig. M. R. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Maurizio Di Cagno, difensore Regione ex DGR 2587/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 24695

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1345

Cont. 426/14/CA (D.I. 610/14) - D. M. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Daniele Montinaro difensore Regione. Cont. 1593/06/CA Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 24696

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1346

Cont. 1187/13/TG Tribunale di Roma - Regione Puglia c/ avv. G.T. competenze professionali avv. Bruno Taverniti, difensore Regione ex DGR 2592/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 24698

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1347

Cont. 1652/11/DL - Tribunale di Bari (RG. 11225/11) - FINATER s.p.a. in liquidazione c/ Regione Puglia - Compensi professionali a favore dell'Avv. Mario Spinelli, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 24700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1398

Cont. n. 147/14/LO - Costituzione di parte Civile nel procedimento penale n. 17566/2011 R.G. P.M. - n. 8369/2013 R.G. G.I.P. - Tribunale di Bari a carico di G.G. G.G.D. - Nomina procuratore e difensore esterno Avv. Massimo FIORE.

Pag. 24701

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1216

Cont. n. 577/13/LO - Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 1073/11 r.g.n.r. n. 9128/11 R.G. G.I.P.- Tribunale di Foggia- a carico di S.R. Competenze professionali avv. Angelo Pasquale Masucci. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2594 del 30/12/2013 la G.R.,ratificando l'operato del Presidente, autorizzava la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Foggia nei confronti del Sig. S.R. a mezzo dell'avv. Angelo Pasquale Masucci;

alla predetta deliberazione avrebbe dovuto fare seguito l'adozione, entro il medesimo esercizio finanziario, del provvedimento dirigenziale di impegno della complessiva spesa, predefinita in € 5.662,80 in favore dell'avv. Masucci, comprensiva di C.A.P., I.V.A. e spese, di cui € 1.698,84 (CAP e IVA inclusi) a titolo di acconto a valere sulle disponibilità del cap. 1312 del bilancio 2013, giusta convenzione di incarico stipulata tra il professionista officiato ed il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale Avv. Vittorio Triggiani in data 30/12/2013- rep. n. 015625 del 15/01/2014;

in mancanza di tempestiva trasmissione del provvedimento giuntale all'ufficio preposto dell'Avvocatura Regionale, la determinazione dirigenziale di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto non è stata adottata nel termine dell'esercizio di competenza, cosicché si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'incarico conferito al professionista indicato per l'importo di € 5.662,80 (di cui

€ 1.698,84 a titolo di acconto) ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2014-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.662,80 (di cui € 1.698,84 per acconto) a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa,mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno della spesa complessiva di € 5.662,80 ed alla liquidazione e pagamento del suddetto acconto a favore dell'avv. Angelo Pasquale Masucci si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio regionale;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.662,80 di cui € 1.698,84 per acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Angelo Pasquale Masucci;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 5.662,80 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Dirigente Amministrativo dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, liquidazione e pagamento dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1217

Cont. n. 3303/02/CO. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ SPAZIO SALUTE s.n.c. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e

confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1254 del 30/09/2002 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2796 del 09.06.08 resa dal Consiglio di Stato, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 09.10.2008 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.776,52;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.016,58 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.016,58, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.016,58, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.016,58 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di com-

petenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.016,58, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.016,58 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei

Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1218

Cont. n. 12146/02/P.GR. - TAR PUGLIA Bari - LEONE Giuseppe c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 125 del 25/02/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv. ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2953/10 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 28.07.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.728,21;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 1.290,82 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 1.290,82, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 1.290,82, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.290,82 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.290,82, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 1.290,82 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1219

Cont. n. 2825/03/GR. - TAR PUGLIA Lecce - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1719 del 21/11/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 1070/03 resa dal TAR Puglia Lecce, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 28.02.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 5.228,09;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.557,12 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.557,12, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.557,12, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti

ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.557,12 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.557,12, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.557,12 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
giugno 2014, n. 1220

Cont. n. 3634/03/GR. - TAR PUGLIA Bari (cautelare marito) - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 260 del 15/03/2004 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva con ordinanza n. 816 del 10.11.03 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 28.02.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 5.709,60;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 5.709,60 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.709,60, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.709,60, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.709,60 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.709,60, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da

adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.709,60 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1221

Cont. n. 11311/2002/P. - TAR Puglia Lecce - CASA DI CURA PETRUCCIANI 3 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 19/11/2002, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Luciano Ancora, Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Lecce nel giudizio proposto dalla Casa di Cura Petrucciani;

con deliberazione n. 2111 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, procuratrice domiciliataria del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito dinanzi al C.d.S. l'incompetenza del TAR Lecce e indicato quale Giudice competente il TAR Lazio con sede in Roma;

il giudizio riassunto dinanzi al TAR Lazio, si concludeva con sentenza n. 12046/03 con la quale il dal TAR Lazio, in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso attoreo e, per la restante parte, ha accolto, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 14.10.2006, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di € 6.171,31 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 6.171,31, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute al prefato avvocato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 6.171,31, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.171,31 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 6.171,31, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 6.171,31 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1222

Cont. n. 11570/02/P. - Tar Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e

confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 140 del 25/02/2003 la G.R. conferiva agli Avvocati Pietro Quinto, Luciano Ancora e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Tar Puglia Bari nel giudizio in oggetto indicato;

la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2903/03 resa dal Tar Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 21.03.2008 e del 26.09.2013, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di € 3.993,90 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.993,90, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute al prefato avvocato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.993,90, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.993,90 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.993,90, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.993,90 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1223

Cont. n. 2956/02/P. - TAR PUGLIA Bari - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2026 del 28/11/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Pietro Quinto, Luciano Ancora e Francesco Paparella per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 3164/03 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 21.04.2009 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 2.978,29 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.978,29, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 2.978,29, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.978,29 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.978,29, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.978,29 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1224

Cont. n. 11267/02/P.GR - TAR Puglia Bari - COMUNE DI TRANI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. conferiva agli Avvocati Pietro Quinto e Francesco Paparella l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio in oggetto indicato;

la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2903/03 dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 12.04.2006, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto, pari alla somma complessiva di € 3.953,69 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.953,69, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute al prefato avvocato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.953,69, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.953,69 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.953,69, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.953,69 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1231

Cont. 0043/14/AV - Tribunale Civile di Foggia - Avv. M.F. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Avv. M.F., con ricorso ex art. 702 bis cpc e art. 3 D.Lgs. 150/11 innanzi al Tribunale Civile di Foggia, ha chiesto di accertare e dichiarare che lo stesso ha svolto, in favore della Regione Puglia, l'attività professionale come risultante dalla documentazione allegata, nell'ambito del giudizio iscritto sotto il nr. 2332/2005 R.G. - Tribunale di Foggia (atto di citazione), e della fase stragiudiziale relativa all'intimazione di precetto sulla scorta della sentenza civile n. 201/2008 e pertanto di condannare la Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 7679,45 relativamente alla fase del procedimento contenzioso NGR 2332/2005, Euro 545,34 per l'attività svolta nella fase stragiudiziale di intimazione al pagamento (precetto) al lordo della ritenuta di acconto e della somma ricevuta in acconto di Euro 501,96 (di cui alla fattura n. 11 del 26/05/2005, e/o di quella diversa eventualmente accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale adito).

L'Avvocatura regionale ravvisa la necessità di non costituirsi in giudizio vista la relazione istruttoria sopra riportata e la documentazione allegata, la quale costituisce prova inconfutabile dell'attività professionale prestata dal ricorrente.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi e che provveda con successivi provvedimenti alla liquidazione in favore dell'Avv. M.F. delle somme richieste con il ricorso ex art.702 bis cpc e art. 3 D.lgs 150/11 notificato il 17.01.2014.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dall' Avv. M. F. dinnanzi al Tribunale Civile di foggia per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1232

Cont. 1576/13/FR - TAR Puglia Bari - A.P. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'A.P., con ricorso r.g. 1697/2013 innanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto l'annullamento del parere espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano prot. n. 4845 del 19 settembre 2013 con il quale si preclude l'adeguamento del depuratore a servizio della Marina di Lesina ed, in particolare, la rilocalizzazione dello scarico prodotto da tale impianto.

Il Servizio Tutela delle Acque, con nota prot. n. AOO_075-398 del 29.01.2014 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio di Gestione propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- Di non costituirsi nel giudizio proposto dall'A. P. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
giugno 2014, n. 1233

**Cont. 1631/13/FR - TAR Puglia Lecce - L.C. s.a.s. c /
Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Società L. C. s.a.s., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dell'ordinanza n.169/2013 del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Gallipoli, notificata in data 31.10.2013, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi; delle note del medesimo Dirigente prot. n. 56497 del 30.11.2011 e prot. n. 19145 del 8.05.2013; della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n. 03.03.09/18657 del 16 07.2008; della nota dell'Ufficio Intendenza di Finanza prot. n. 4537 - Rep. n. 2/B del 02.03.1991; dei rapporti giudiziari n. 21/1981 e 90/1989 della Capitaneria di Porto di Gallipoli di contenuto ignoto, richiamati nell'Ordinanza impugnata.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108-0001285 del 23.01.2014 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Società L. C. s.a.s. dinnanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
giugno 2014, n. 1235

Cont. n. 1666/13/AL - TAR Lecce - Comune di Carmiano / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 17.12.2013, il Comune di Carmiano ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e pronuncia di decreto cautelare, della determinazione dirigenziale n. 71 del 14.10.2013 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e DGR n. 1697 del 03/09/2013 - Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali", nella parte in cui ha escluso il comune di CARMIANO

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontro tenutosi in data 22.10.2013, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.12.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Lecce a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Lecce, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1236

Cont. n.348/14/AL - TAR Bari - Comune di M.S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 13.3.2014, il Comune di M.S. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*" nonché delle clausole F e H del bando approvato con DGR n. 1697 del 3/9/2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 19.3.2014, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.3.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella

competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1237

Cont. n. 364/14/AL - TAR Bari - Comune di S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 14.3.2014, il Comune di S. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'* D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: *Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*" nonché delle clausole F e H del bando approvato con DGR n. 1697 del 3/9/2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 19.3.2014, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.3.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1238

Cont. n. 363/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso cautelare in appello notificato il 19.5.2014, il Comune di C. di L. ha chiesto la riforma, previo accoglimento dell'istanza cautelare in virtù di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., dell'ordinanza n. 203/2014 del TAR Bari e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 28.5.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi profes-

sionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1239

Cont. n. 347/14/AL - TAR Bari - Comune di S.P. in L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato l'11.3.2014, il Comune di S.P. in L. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*" nonché delle clausole F e H del bando approvato con DGR n. 1697 del 3/9/2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 27.3.2014, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.3.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1240

Cont. n. 347/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S.P. in L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso cautelare in appello notificato il 14.5.2014, il Comune di S.P. in L. ha chiesto la riforma, previo accoglimento dell'istanza cautelare in virtù di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., dell'ordinanza n. 205/2014 del TAR Bari e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'* D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: *Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 19.5.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1241

Cont. n. 349/14/AL - TAR Bari - Comune di S.C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato l'11.3.2014, il Comune di S.C. di L. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "*Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'*" D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: *Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*" nonché delle clausole F e H del bando approvato con DGR n. 1697 del 3/9/2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 19.3.2014, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.3.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1242

Cont. n. 349/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S.C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso cautelare in appello notificato il 14.5.2014, il Comune di S.C. di L. ha chiesto la riforma, previo accoglimento dell'istanza cautelare in virtù di misure cautelari monocratiche ex art. 56

c.p.a., dell'ordinanza n. 204/2014 del TAR Bari e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 19.5.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente prov-

vedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1243

Cont. n. 58/14/AL - TAR Roma - C. 7 s.r.l. / Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Bari notificato il 10.1.2014, C. 7 s.r.l. ha chiesto l'annullamento (a) della delibera del Co.Re.Com. Puglia n. 23 del 15.11.2013 di appro-

vazione della graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2012, (b) della nota del Co.Re.Com. Puglia prot. 17232 del 31.10.2013, (c) del parere reso dall'Avvocatura Regionale prot. 17167 del 30.10.2013, (d) degli esiti della verifica ispettiva del Ministero del Lavoro - DPL Brindisi di cui alla nota prot. 17245 del 31.10.2013 e, ove occorra, del D.M. 292/2004;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 23.1.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il suddetto giudizio, a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Puglia, è stato riassunto dinanzi al TAR Roma con ricorso ex art. 15 c.p.a. notificato in data 27.2.2014.

Con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., quindi, il Presidente della G.R. in data 6.3.2014 ha conferito nuovo mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura, eleggendo domicilio in Roma.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale. Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Roma a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia; Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Roma, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1244

Cont. n. 121/14/AL - TAR Roma - T.C s.p.a. / Co.Re.Com. Puglia e Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Roma notificato il 23.1.2014, T.C s.p.a. ha chiesto l'annullamento (a) della delibera del Co.Re.Com. Puglia n. 23 del 15.11.2013 di approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi alle emittenti locali per l'anno 2012 e, ove occorra, (b) del D.M. 292/2004;

il Co.Re.Com. Puglia ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Vice Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.2.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale. Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Roma a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.Re.Com. Puglia; Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Roma, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1247

Cont. 467/13/TG Regione Puglia c/D.P. SpA - Consiglio di Stato. Ratifica incarico. Avv. Nino Matassa, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso notificato il 25/3/2014, la D. P. S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza resa dal TAR Puglia - sede di Bari - n. 1340/2013 depositata il 24.9.2013, chiedendone l'annullamento e/o riforma, previa sospensione dell'efficacia, nonché

la condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente.

invero, con la sentenza impugnata il Collegio ha respinto il ricorso proposto dalla Società appellante, con il quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 315/2012, adottata in data 20 dicembre 2012 dal dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA-VAS della Regione Puglia -Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, con la quale è stato espresso "giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione di una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge"; del parere reso dal Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale espresso nella seduta del 4 dicembre 2012; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

in considerazione della straordinaria importanza che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della Giunta Regionale, in data 05.05.2014 ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, all' Avv. Nino Matassa, legale esterno, per la costituzione nel giudizio innanzi indicato.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Ambiente)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 24.472,80, comprensiva di Cpa e Iva, di cui € 23.472,80 per onorari e € 1.000,00 (oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 7.041,84, comprensivo di Cpa e Iva, e delle spese pari a € 1.000,00 si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto di disporre la costituzione della Regione Puglia nel procedimento specificato in epigrafe, nominando rappresentante e difensore l'Avv. Nino Matassa, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1248

Cont. n. 949/13/Fr. Tribunale Foggia Ricorso per d.i. R.P. c/ soc. F.Im. Nomina difensore. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con contratto di compravendita stipulato il 15.03.2012 rep. n. 44681 racc. 2925 la Regione Puglia cedeva alla società F. I. la titolarità di mq. 2628 di suoli armentizi siti in Foggia V. Cappuccini (Tratturo Celano - Foggia), ai sensi dell'art. 4, comma 3 quater, della Legge regionale della Puglia n. 2972003 come modificata dalla L.R. 28/11. Il prezzo della cessione veniva determinato in € 2.453.000,00 successivamente ridotto ad € 1.226.500,00 da corrisponderci quanto ad € 226.500 al momento della stipula, quanto al residuo in quattro rate di € 257.861,02 e precisamente il 15 settembre 2012, il 15 marzo ed il 15 settembre 2013, nonché il 15 marzo 2014.

Con nota prot. AOO 108/14/4/2014/0006157 il Servizio Demanio e Patrimonio ha evidenziato la necessità che si proceda ad ingiungere alla società il pagamento della quarta ed ultima rata, pertanto, il Vicepresidente della G.R., in ragione dell'assenza del Presidente dalla sede istituzionale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, ravvisata la necessità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della quarta ed ultima rata, con proprio provvedimento urgente del 24.04.2014, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe del foro di Foggia.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 1513,92, inclusi IVA e CAP, nonché € 372,00 a titolo di rimborso spese anticipate il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di € 257.861,02; Set-tore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.885,92, è composta

come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 1513,92 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 372,00 a titolo di rimborso spese anticipate (iscrizione a ruolo € 330; marcaiscrizione € 27,00; notifica € 15,00)

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 342,57 IVA e CAP inclusi, contestualmente al rimborso delle spese anticipate ammontanti ad € 372,00.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto e delle spese su citati si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Vicepresidente della G.R. e, pertanto, di proporre ricorso al fine di chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo dal Tribunale di Foggia contro la società 1 Freda Im. s.r.l. a mezzo dell'avv. Giuseppe Prencipe;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1249

Cont. n. 949/13/Fr. Tribunale Foggia Atto di citazione R.P. c/ Con. Nomina difensore. Ratifica

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con contratto di compravendita stipulato il 15.03.2012 rep. n. 44681 racc. 2925 la Regione Puglia cedeva alla società F. I. la titolarità di mq. 2628 di suoli armentizi siti in Foggia V. Cappuccini (Tratturo Celano - Foggia), ai sensi dell'art. 4, comma 3 quater, della Legge regionale della Puglia n. 2972003 come modificata dalla L.R. 28/11. Il prezzo della cessione veniva determinato in € 2.453.000,00 successivamente ridotto ad € 1.226.500,00 da corrispondersi quanto ad € 226.500 al momento della stipula, quanto al residuo in quattro rate di € 257.861,02 e precisamente il 15 settembre 2012, il 15 marzo ed il 15 settembre 2013, nonché il 15 marzo 2014.

In data 1.03.2012, veniva sottoscritta polizza fideiussoria n. ADGFC0108 rilasciata dalla società Co. S.p.a. (in qualità di garante), in favore della Regione Puglia (creditore) a garanzia dell'obbligazione assunta dalla società Fr.Im. per l'importo massimo garantito di € 1.031.444,09 che prevede: "A garanzia delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente ed a favore del beneficiario derivanti dal

pagamento fino alla concorrenza di € 1.031.0444,09 in quattro rate semestrali a seguito di sdemanializzazione e cessione del suolo da parte di Regione Puglia autorizzata con determinazione 404 del 573/2012...”

Con nota prot. AOO 108/14/4/2014/0006157 il Servizio Demanio e Patrimonio ha evidenziato la necessità che si proceda con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Foggia, nei confronti della Con. per ottenere il pagamento della quarta ed ultima rata, pertanto, il Vicepresidente della G.R., in ragione dell'assenza del Presidente dalla sede istituzionale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, ravvisata la necessità di notificare atto di citazione nei confronti di Conf., al fine di ottenere il pagamento della quarta ed ultima rata, con proprio provvedimento urgente del 24.04.2014, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Prencipe del foro di Foggia.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 8.516,82, comprensivo di IVA e CAP, e spese anticipate ammontanti ad € 712,82 il tutto come predefinito con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di € 257.861,02; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.228,82, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 8.516,82 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.
- € 712,00 a titolo di spese anticipate

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari

ad € 2.555,046 IVA e CAP inclusi, nonché contestualmente la somma di € 712,00 a titolo di rimborso delle spese anticipate.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto e delle spese su citati si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Vicepresidente della G.R. e, pertanto, di notificare atto di citazione al fine di chiedere ed ottenere dal Tribunale di Foggia l'accertamento e la condanna a pagare la quarta rata dalla società garante, a mezzo dell'avv. Giuseppe Prencipe.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23
giugno 2014, n. 1250

Cont. n. 382/14/Fr. Tribunale Foggia Atto di citazione per chiamata in causa di terzo Be. c/ R.P. Nomina difensore. Ratifica.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con contratto di compravendita stipulato il 15.03.2012 rep. n. 44681 racc. 2925 la Regione Puglia cedeva alla società F. I. la titolarità di mq. 2628 di suoli armentizi siti in Foggia V. Cappuccini (Tratturo Celano - Foggia), ai sensi dell'art. 4, comma 3 quater, della Legge regionale della Puglia n. 2972003 come modificata dalla L.R. 28/11. Il prezzo della cessione veniva determinato in € 2.453.000,00 successivamente ridotto ad € 1.226.500,00 da corrispondersi quanto ad € 226.500 al momento della stipula, quanto al residuo in quattro rate di € 257.861,02 e precisamente il 15 settembre 2012, il 15 marzo ed il 15 settembre 2013, nonché il 15 marzo 2014.

Con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, notificato il 02.07.2013, la sig. ra B. ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei suoli su indicati, nonché la declaratoria della nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la Regione e la società F. Im.

Con nota prot. AOO 108/14/4/2014/0006158 il Servizio Demanio e Patrimonio ha evidenziato la necessità che la Regione si costituisca in giudizio pertanto, il Vicepresidente della G.R., in ragione dell'assenza del Presidente dalla sede istituzionale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio, con proprio provvedimento urgente del 24.04.2014, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di

cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Precipe del foro di Foggia.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 19.269,90, comprensivo di IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: di € 1.226.500,00; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 19.269,90, comprensivo di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 19.269,90 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.780,97 IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto e delle spese su citati si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Vicepresidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa innanzi al Tribunale di Foggia a mezzo dell'avv. Giuseppe Prencipe.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1251

Cont. n. 218/10/AV. Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro - Sig. Buono Luciano c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro n. 3528/13 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Ettore Sbarra.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. Buono Luciano adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, rivendicando nei confronti della Regione Puglia, l'in-

quadramento più qualificato pari al I livello dirigenziale, e di conseguenza le differenze retributive maturate. Il G.L. di Foggia rigettava il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della Regione Puglia, condannando l'attuale appellante alle spese di causa.

Il Presidente della G.R., atteso l'esito favorevole del primo grado di giudizio, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, e con proprio provvedimento del 4.2.2014, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Ettore Sbarra è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.960,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 23/1/2014 (015726 di Rep. del 17.02.2014).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.024,44, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.960,00 (imponibile), € 906,04 (IVA), € 158,40 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.507,33, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia n.3528/13;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1252

Cont. n. 1717/09/TC/AV. Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro - sig. Ventrella Michelangelo c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. 4285/13 - Ratifica nomina legale esterno, avv. Ettore Sbarra.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, e confermata dall’Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con sentenza n.4285/2013 (RGL n.19488/09) del 26/3/2013, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, ha rigettato per tutti i motivi richiamati nella sentenza, il ricorso proposto dal sig. Michelangelo Ventrella nei confronti della Regione Puglia. Avverso la predetta sentenza il sig. Ventrella ha proposto ricorso in appello al fine di sentire accogliere le proprie richieste così come formulate nei confronti della Regione Puglia.

Il Presidente della G.R., atteso l’esito favorevole del primo grado di giudizio, nonché quanto rappresentato dal legale officiato nel giudizio di primo grado, avv. Ettore Sbarra, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro, e con proprio provvedimento del 28/1/2014, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 del protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione e Ordine avvocati approvato con deliberazione di G.R. n. 698/11 (continuità defensionale), ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Ettore Sbarra (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all’Avv. Ettore Sbarra è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.960,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l’avvocato coordinatore, sottoscritta in data 23/1/2014 (015725 di Rep. del 17.02.2014).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.024,44, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.960,00 (imponibile), € 906,04 (IVA), € 158,40 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.507,33, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Corte d'Appello di Bari -

Sezione Lavoro avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n.4285/13;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1253

Cont. n. 976/13/CA. Tribunale Superiore Acque Pubbliche Roma. M.A. altri c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso per riassunzione ritualmente notificato i sigg.ri M.A. ed altri hanno chiesto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 46 del 23.4.2013 della Giunta del Comune di Casano delle Murge e degli atti e provvedimenti ivi richiamati, del verbale del 19.7.2012 conclusivo della Conferenza di servizi e dei pareri favorevoli rilasciati dalle amministrazioni partecipanti, tra i quali il parere del 12.12.2011 reso dal Servizio regionale delle foreste, nonché il provvedimento di cui alla nota prot. n. 39461 del 18.11.2013 del Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica di Bari, e la nota prot. 10145 del 18/11/2013 del Servizio Assetto del Territorio ed Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al TRAP di Roma, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 22/5/2014, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci (Studio Associato "Cancrini Piselli" P.IVA 03651451001) del Foro di Roma, già difensori dell'amm.ne in precedente connesso giudizio.

Si dà atto che il mandato ai prefati legali è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in giudizio.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Area Politiche per la Riqualficazione la tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.458,16, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 12.458,16 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con gli avvocati officciati;

L'acconto da corrispondere ai professionisti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio di cui in narrativa dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma a mezzo degli avv.ti Luca Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci del Foro di Roma.
- di fare obbligo al Dirigente incaricato di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1254

Cont. n. 459/14/L Consiglio di Stato. Revocazione sentenza del Consiglio di Stato n.790/2014 con istanza di sospensiva. Ratifica mandato difensivo al legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con nota prot. n.CTZ/0016210 del 21/03/2014, il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Regione Puglia che, con sentenza n.790/2014, notificata in data 6/3/2014, il Consiglio di Stato ha condannato detta Presidenza, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, al pagamento della somma di € 433.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito dal C.C. a seguito dell'annullamento in autotutela ad opera del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia della procedura concorsuale indetta per l'affidamento del servizio di gestione del sistema impiantistico dei Comuni di Lesina e Vieste.

Con la medesima nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invitato la Regione Puglia a provvedere all'esecuzione della sentenza, invocando la disposizione introdotta dalla legge n.147/2013 (legge di stabilità).

Ritenuto necessario proporre ricorso al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, per la revocazione della sentenza n.790/2014, il Vice Presidente della Giunta regionale, Prof. Angela Barbanente, in ragione dell'assenza del Sig. Presidente, ai sensi dell'art.43, comma 2 dello Statuto Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 24/4/2014, ha conferito, all'uopo, l'incarico difensivo all'avv. Nino Matassa, nato a San Giovanni Rotondo il 17/5/1959.

Si dà atto che il mandato all'avv. Nino Matassa è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 14.985,00 oltre CAP (€ 599,40) e IVA (€ 3.428,56) e contributo unificato, pari ad e 975,00; il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre ricorso al Consiglio di Stato per revocazione della sentenza del medesimo Consesso n.790/2014.

(Valore della causa: € 433.000,00; Settore di spesa: Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 19.987,96, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 19.012,96, IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 975,00 per spese di contributo unificato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari all'importo del 30% pari ad € 5.703,89, per compenso professionale, IVA e CAP inclusi, oltre ad € 975,00 per contributo unificato.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della

Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso al Consiglio di Stato, con istanza di sospensiva, per la revocazione della sentenza del medesimo Consesso n.790/2014 a mezzo dell'avv. Nino Matassa;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1258

Cont. n. 1508/13/FR. Regione Puglia c/ Ing. M. V. altri - Ratifica incarico all'Avv. Rossella Chieffi. Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

L'Ing. M.V. + altri, con ricorso dinnanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza regionale n. 205 del 9.04.2013, a mezzo della quale si è disposta la proroga di un anno del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 13, com. 5 DPR 327/01, in relazione alla procedura espropriativa avente ad oggetto aree di proprietà del Sig. M. G. nel raddoppio della linea ferroviaria Bari - Adelfia - Putignano, nonché il risarcimento dei danni.

Il Servizio Lavori Pubblici con nota prot. n. AOO_064-0007170 del 4.03.2014, ha evidenziato l'opportunità della costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Puglia Bari della Regione Puglia

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 25.02.2014, ha confe-

rito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Rossella Chieffi, legale esterno.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad Euro 11.609,52 comprensivo di IVA e CAP e comprensivo di spese; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta dall'Avv. Rossella Chieffi e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Valore della Controversia: Euro 150.000,00. Settore di spesa: Servizio Lavori Pubblici.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 11.609,52 IVA e CAP inclusi, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso.
- Euro 11.609,52 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'Avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad Euro 3.482,86, IVA e CAP inclusi.

Il presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L76325 del 25/3/2011).

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente riportare.
- Di ratificare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avv. Rossella Chieffi, legale esterno.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1270

Cont. n. 249.14.SI - Giudice di Pace di Taranto - Regione Puglia c/ Sig. S.F. - Ratifica incarico all'Avv. Giovanni Sivo. Legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. S.F. ha presentato, dinnanzi al Giudice di Pace di Taranto, ricorso in opposizione alla cartella esattoriale di Equitalia Pragma S.p.a. per un importo di Euro 294,67 relativa a tassa automobilistica.

Il Presidente con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 27.02.2014, ha conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale di recuperare il credito regionale dinnanzi al Giudice di Pace di Taranto.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura delle Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 294,67 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.
- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1283

Cont. n. 1324/13/AL TAR Bari - Comune di Troia c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con D.G.R. n. 2556 del 30.12.2013 è stato ratificato incarico difensivo in favore dell'avv. Marina Altamura relativamente al giudizio pendente dinanzi al TAR di Bari proposto con ricorso notificato in data 17.10.2013 dal Comune di Troia;

nella D.G.R. n. 2556/2013 è stato indicato erroneamente il numero di contenzioso 1322/13/AL piuttosto che il n. 1324/13/AL;

appare, pertanto, opportuno rettificare il numero di contenzioso erroneamente indicato.

Il Presidente, pertanto, propone che la Giunta Regionale deliberi di rettificare la D.G.R. n. 2556 del 30.12.2013 modificando il numero di contenzioso ivi indicato.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rettificare la D.G.R. n. 2556 del 30.12.2013 precisando che il contenzioso cui si riferisce e per il quale è stato ratificato il mandato è il n. 1324/13/AL piuttosto che il n. 1322/13/AL;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1288

Cont. n. 364/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso cautelare in appello notificato il 15.5.2014, il Comune di S. ha chiesto la riforma, previo accoglimento dell'istanza cautelare in virtù di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., dell'ordinanza n. 201/2014 del TAR Bari e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni

urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 19.5.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N. 18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1289

Cont. n. 363/14/AL - TAR Bari - Comune di C. di L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 14.3.2014, il Comune di S. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D.

n. 71/2013 avente ad oggetto: *Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela*” nonché delle clausole F e H del bando approvato con DGR n. 1697 del 3/9/2013;

il Servizio Scuola, Università e Ricerca, a seguito di incontri e relazione del 19.3.2014, ha fatto presente l’opportunità di contestare l’avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 24.3.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell’avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l’Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell’avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l’incarico difensivo è conferito all’avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1313

Cont. 2792/07/SH. Corte di Appello di Bari - Atto di citazione in appello PAN.ECO c/ Regione Puglia avverso sent. n.3237/2013 del Tribunale di Bari - Ratifica incarico difensivo a legale esterno avv. Alceste Campanile.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, tito-

lare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso in opposizione, la Regione Puglia proponeva in data 5.11.2007, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizione a decreto ingiuntivo n.1148/07 con cui la ditta PAN.ECO chiedeva il pagamento della somma di €5109,00 a titolo del servizio giornaliero di pulizia, spazzatura, sfangamento, innaffiamento ecc., nonché periodica disinfestazione delle aree e strade di pertinenza del Porto do Trani.

Con sentenza n. 3237/2013 il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la citata sentenza la ditta PAN.ECO proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, si ritiene opportuno resistere all'appello e, pertanto, il Vice Presidente della G.R., per delega dello Statuto Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 25.02.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Alceste Campanile, già officiato nel giudizio di primo grado, nato a Bari il 4.05.1962 e ivi domiciliato alla via Ravanas, n.228 C.F.: CMPL-ST62E04662T - (U.P.B. 1.3.1)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €2.398,03 comprensivo di IVA e CAP; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione Rep.n.015878 del 26.05.2014 sottoscritta dall'avv. Alceste Campanile e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI

(Valore della controversia: € 5.109,00; Settore di spesa: LL.PP.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 2.398,03 comprensivo di

IVA e CAP sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 719,41 comprensivo di IVA e CAP.

- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

- **Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011.**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere all'appello avverso la sent. n. 3237/2013, proposto dalla ditta PAN.ECO dinanzi alla Corte di Appello di Bari, a mezzo dell'avv. Alceste Campanile;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1343

Cont. 2779/96/P Consiglio di Stato - sig. A.G. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dal Dirigente Amministrativo, dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 59 del 11/02/1999, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Luigi De Giorgi per resistere nel giudizio (RG 10110) dinanzi al Consiglio di Stato promosso dal sig. A. G. per la riforma della sentenza 479/98 resa dal Tar Puglia Sezione di Lecce.

(Valore di controversia: Indeterminato; Settore di spesa: Personale)

Con la deliberazione predetta n. 59 del 11/02/1999 è stato liquidato un acconto di € 1.291,14 oltre CAP e IVA, relativo ai compensi professionali per il giudizio de quo.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3853/2007 del 06/07/2007 ha dichiarato improcedibile il ricorso e compensato le spese di giudizio.

L'avv. Luigi De Giorgi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 19/10/2012, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, dell'importo di € 3.989,79 compreso CAP, (IVA al 21%), Spese esenti e ritenuta d'acconto, detratto l'acconto.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 2.638,97 compreso CAP, IVA (22%),

spese esenti € 118,21 e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: i diritti sono stati cassati in quanto non dovuti innanzi alle Magistrature Superiori, gli onorari sono stati maggiorati del 15% stante la compensazione delle spese, le spese soggette ad IVA alla voce Vacanze sono state ridotte a € 40,00 pari a n. 4 tale è il limite massimo di vacanza pro die, più indennità di trasferta (8 x 10 = € 80,00), è stata adeguata l'aliquota IVA al 22%.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 2.638,97 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2014, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.638,97 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato), si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 2.638,97 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per

partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.638,97 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 2.638,97 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Luigi De Giorgi (Studio Associato);
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.638,97 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della

legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1344

Cont. 1460/13/TG Tribunale di Bari - sig. M. R. c/Regione Puglia competenze professionali avv. Maurizio Di Cagno, difensore Regione ex DGR 2587/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2587 del 30/12/2013 la Regione Puglia, a mezzo dell'avv. Maurizio Di Cagno decideva di costituirsi, per resistere, nel giudizio promosso dal sig. M.R. per impugnare l'illegittima decadenza dalla carica previa disapplicazione e/o annullamento delle delibere del Consiglio Regionale 191 e 192 del 24/09/2013 nonché 174 del 11/06/2013.

(Valore della controversia: Indeterminabile di particolare interesse come in DGR; Settore di spesa: Consiglio Regionale)

La predetta deliberazione n. 2587/2013 disponeva di assumere l'impegno di spesa di € 7.137,00 e liquidare in € 2.141,10 l'acconto in favore del prefato Legale.

Causa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2013 non è stato possibile assumere l'im-

pegno di spesa pari a € 7.137,00 ancorché liquidare e pagare l'acconto pari a € 2.141,10 previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 2587/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 7.137,00 compresi CAP, IVA di cui € 2.141,10 a titolo di acconto e alla connessa variazione del bilancio 2014, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 7.137,00 compresi CAP, IVA per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Maurizio Di Cagno, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 7.137,00 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impingamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno della complessiva spesa pari a € 7.137,00 e alla liquidazione e pagamento dell'acconto pari ad € 2.141,10 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione

spese legali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 7.137,00 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Maurizio Di Cagno di cui € 2.141,10 per acconto;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 7.137,00 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1345

Cont. 426/14/CA (D.I. 610/14) - D. M. c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Daniele Montinaro difensore Regione. Cont. 1593/06/CA Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liqui-

dazione spese legali” e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. 200 del 08/03/2007 la Giunta Regionale ratificava l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Daniele Montinaro per resistere nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Lecce sez. di Casarano, dal C.C. C. fra Coop. di P. e L. per il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori e dai ritardi nell’esecuzione dei collaudi ex contratto d’appalto del 12/02/1991.

(Valore della controversia: € 796.447,03; Settore di spesa: Risorse Agro Alimentari)

Con la determinazione n. 161 del 26/03//2007 si è provveduto a impegnare e liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tribunale di Lecce con sentenza nn. 266/2010 dichiarava l’incompetenza a giudicare il predetto giudizio 773/2006, compensando le spese.

L’avv. Daniele Montinaro, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con nota del 07/12/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l’importo di € 26.913,97 compreso spese esenti, gli oneri di legge e la ritenuta fiscale, non detratto l’acconto.

In data 26/03/2014 l’avv. Daniele Montinaro ha notificato il decreto ingiuntivo n. 610/14 del 03/03/2014 per l’importo di € 26.994,14 al netto della ritenuta fiscale, relativo alle competenze spettanti, per i giudizi sia dinanzi al Tribunale di Lecce, sia dinanzi al Tar Lecce, oltre le spese della procedura pari ad € 1.267,04 per i compensi relativi al giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce ricevuto dall’Ufficio liquidazioni in data 03/04/2014 il predetto è divenuto esecutivo, non sussistendo motivi di opposizione, come da attestazione dell’avvocato titolare del fascicolo.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata ex officio, in € 26.275,41 al lordo del CAP (4%), dell’IVA (21%), ritenuta fiscale e € 76,34 per spese esenti, per aver detratto l’acconto di € 816,99 al netto degli oneri di legge.

Considerato che i compensi professionali dovuti per i giudizi dinanzi al Tar Puglia Sezione di Lecce

pari ad € 4.687,86 sono stati liquidati con determinazione dirigenziale n. 30 del 27/03/2014, si procede alla liquidazione dei compensi per il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce sez. Casarano secondo quanto disposto da decreto ingiuntivo 610/2014.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 27.542,45 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2014, con consequenziale trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 27.542,45 relativa ai compensi professionali spettanti per l’attività difensiva svolta dall’avv. Daniele Montinaro, si provvede mediante variazione al bilancio in termini di competenza e di cassa per € 26.275,41 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 ed € 1.267,04 con imputazione al capitolo 1317.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 27.542,45 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai capitoli 1312 e 1317.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 27.542,45 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Daniele Montinaro;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 27.542,45 mediante la variazione di bilancio di € 26.275,41 e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;

5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1346

Cont. 1187/13/TG Tribunale di Roma - Regione Puglia c/ avv. G.T. competenze professionali avv. Bruno Taverniti, difensore Regione ex DGR 2592/2013 riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2592 del 30/12/2013 la Regione Puglia, a mezzo dell'avv. Bruno Taverniti decideva di costituirsi, per opporre previa sospensione della provvisoria esecuzione, il decreto ingiuntivo promosso dall'avv. G.T. a saldo dei suoi compensi professionali relativi ad attività defensionale in favore della Regione Puglia.

(Valore della controversia: € 1.019.028,45 stabilito in DGR; Settore di spesa: Avvocatura)

La predetta deliberazione n. 2592/2013 disponeva di assumere l'impegno di spesa di € 29.262,52 e liquidare in € 8.778,75 l'acconto in favore del prefato Legale.

Causa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2013 non è stato possibile assumere l'impegno di spesa pari a € 29.262,52 ancorché liquidare e pagare l'acconto pari a € 8.778,75 previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 2592/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 29.262,52 compresi CAP, IVA e spese per € 1.000,00 di cui € 8.778,75 a titolo di acconto e alla connessa variazione del bilancio 2014, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 29.262,52 compresi CAP, IVA e spese € 1.000,00 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Bruno Taverniti, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 29.262,52 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio 2014.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno della complessiva spesa pari a € 29.262,52 e alla liquidazione e pagamento dell'acconto pari ad € 8.778,75 si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 29.262,52 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Bruno Taverniti, di cui € 8.778,75 per acconto;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 29.262,52 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1347

Cont. 1652/11/DL - Tribunale di Bari (RG. 11225/11) - FINATER s.p.a. in liquidazione c/ Regione Puglia - Compensi professionali a favore dell'Avv. Mario Spinelli, difensore Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1073 del 5/6/2012 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente della G.R., in data 24/2/2012, all'avv. Mario Spinelli, al fine di costituirsi nel giudizio indicato in oggetto.

(Valore controversia: € 360.000.000,00; Servizio: Turismo).

Con il predetto atto giuntale si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2012, dell'atto di impegno della spesa complessiva e di liquidazione dell'acconto prefissato in € 6.250,00.

Il compenso professionale predefinito derivante dall'espletamento del suddetto incarico difensivo, conferito in conformità a quanto statuito con DGR n. 2848 del 20.12.2011, è stato pattuito in € 15.000,00 oltre CAP ed IVA (giusta convenzione stipulata tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore in data 13.02.2012), a cui vanno aggiunte le spese borsuali, pari ad € 1.053,00 a titolo di contributo unificato.

Con deliberazione n. 1108 del 5/6/2012 la G.R. ha autorizzato la transazione del contenzioso pendente con la TURINFORM FINATER (tra cui il giudizio indicato in oggetto).

A seguito dell'atto di transazione, sottoscritto tra le parti in data in data 31/7/2012, il Servizio Turismo con proprio A.D. n. 183 del 2/8/2012 ha disposto la liquidazione e pagamento, in favore della Società FINATER s.p.a. in liquidazione, della somma onnicomprensiva transatta pari ad € 1.250.000,00 (giusta DGR n. 1108/2012).

L'avv. Mario Spinelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. dell'11/2/2013 ha presentato nota specifica per l'importo predefinito nella convenzione. Successivamente, ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, datata 17/9/2013, attestante l'integrale espletamento della prestazione affidata, allegando proforma di fattura per un importo di € 20.088,00

In data 6/6/2014 è stato acquisito il visto interno in relazione all'attività effettivamente svolta, a firma dell'Avvocato Coordinatore.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta variazione dell'aliquota IVA al 22%, il compenso complessivo spettante all'avv. Spinelli viene quantificato in € 20.085,00 (di cui € 1.053,00 per spese anticipate dal professionista per il pagamento del contributo unificato).

Rilevato che agli atti del fascicolo non risulta adottata, nell'esercizio finanziario 2012, il conseguente atto dirigenziale di impegno della spesa complessiva e di liquidazione dell'acconto si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 20.085,00**, con la connessa variazione del bilancio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di **€ 20.085,00** relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di **€ 20.085,00**, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. "Liquidazione spese legali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 20.085,00**, da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1398

Cont. n. 147/14/LO - Costituzione di parte Civile nel procedimento penale n. 17566/2011 R.G. P.M. - n. 8369/2013 R.G. G.I.P. - Tribunale di Bari a carico di G.G. G.G.D. - Nomina procuratore e difensore esterno Avv. Massimo FIORE.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 14 gennaio 2014 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, relativo al procedimento penale n. *n. 17566/11 R.G. P.M. - n. 8369/13 R.G. G.I.P.-*, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, nei confronti dei sigg.:

- 1) G.G (nato a Bitonto il 29.01.1963);
- 2) G.G. D. (nato ad Altamura il 22.04.1957);

la richiesta di rinvio a giudizio, riguarda in particolare reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, di cui si riporta integralmente il testo per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati:

"G. G. e G.G.D.

CAPO A) del delitto p.e.p. dagli artt. 10 e 373 (in relazione all'art. 372) del c.p. perchè, in concorso tra loro G.G., consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice (...) nell'ambito del procedimento civile n. 12364/2008 del Tribunale di Bari instaurato contro la Regione Puglia, redigeva nell'interesse della parte attrice (...) di fatto titolare/amministratore delle stesse imprese, una consulenza tecnica d'ufficio riportante fatti non conformi al vero: in particolare:

1. affermava falsamente che dall'esame della documentazione dallo stesso procurata ed esaminata afferente all'erogazione di finanziamenti regionali POR Puglia 2000-2006 Misura 4.3. a beneficio delle suddette imprese agricole, non emergevano condotte non conformi alle regole del bando o altri illeciti;

2. attestava falsamente, dopo aver effettuato dei sopralluoghi in data 10.01.2011 presso i siti agrari in Nardo (LE), che le opere ivi effettuate dalle medesime imprese agricole erano state regolarmente effettuate e/o rendicontate, in conformità alle regole stabilite dal bando regionale;

in particolare, elencava i lavori complessivamente eseguiti omettendo di distinguerli per singola impresa/piano di investimento, accomunandoli e valorizzando anche investimenti non rientranti nei progetti approvati;

3. non evidenziava, per la ditta individuale G.G., che la medesima aveva presentato la richiesta di anticipazione oltre il termine perentorio dei 180 giorni previsto dal bando POR (a decorrere dal giorno di avvenuta comunicazione del decreto di concessione del finanziamento);

4. attestava falsamente che le altre tre imprese attrici (...) avevano rispettato le regole previste dal bando regionale, omettendo di riferire che:

- la Società Agricola GMGG Srl bb. avendo ottenuto l'anticipazione di € 405.331.88, non aveva ottemperato alla richiesta della Regione Puglia di presentare idonea documentazione amministrativo-tecnica da cui poter rilevare il corretto utilizzo di tale anticipazione ricevuta né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
- la (...) Società Cooperativa non aveva presentato entro 180 giorni previsti dal bando (a decorrere dal giorno di avvenuta comunicazione del decreto di concessione del finanziamento) la fideiussione necessaria per ottenere l'erogazione a titolo di prima anticipazione, né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
- la ditta (...) non aveva mai presentato nei termini richiesti dal bando regionale di aver realizzato il completamento delle opere per le quali era stata accordata le agevolazioni;

5. attestava falsamente l'esecuzione di opere di sbancamento sui suoli condotti dalle imprese Società Agricola (...) Srl e (...) Società Cooperativa in realtà mai realizzate ovvero eseguite sono forma di trattamenti meramente superficiali.

Commesso in Bari. in data 17.06.2011 (data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio presso la cancelleria civile di Tribunale di Bari).

G. G)

CAPO B) del delitto p.p. dall' art. 373 (in relazione all'art. 372) del cp, perchè quale Consulente tecnico d'Ufficio nominato dal TAR Puglia - Sede di Bari, nell'ambito del procedimento amministrativo n.903/2010 instaurato contro il Comune di Bari, redigeva una falsa perizia attribuendo al suolo oggetto di stima (ubicato nel comune di Bari Fg 40 particelle 172 e 77) un valore palesemente esorbitante 8circa € 4.800.000,0) rispetto a quello reale € circa Euro 200.000,00

Commesso in Bari. in data 17.06.2011 (data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio presso la cancelleria civile di Tribunale di Bari).

Gli imputati suindicati con le loro condotte, hanno commesso reati di truffa aggravata nei confronti dell'Amministrazione regionale, trattenendo contributi destinati nell'ambito della agricoltura, arrecando all'amministrazione notevoli danni sia patrimoniali che non patrimoniali. La vicenda consegue ad altra fattispecie nella quale, grazie alle segnalazioni effettuate dalla Regione con il supporto dei legali costituiti per l'Ente in altro contenzioso connesso (avv.ti Fiore e Virgintino), si è svolta una azione di tutela preventiva rispetto ad un presunto tentativo di truffa a carico della Regione per un importo superiore a 51 ME;

Quanto riferito, ricorrendo motivi di opportunità, induce a disporre di autorizzare la costituzione di parte civile, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Mariano Fiore del libero foro di Bari (FRIMRN54P02A662D) con studio in Bari alla Via Nicolai, 77;

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a **€ 16.602,00**, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri in relazione alla Fase GUP e alla Fase Tribunale Collegiale;

(Valore della controversia: indeterminato di straordinaria importanza causa dell'interesse sostanziale perseguito dall'Amministrazione nonchè della complessità delle questioni giuridiche da trattare - Servizio di Spesa: **Agricoltura**)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € **16.602,00** comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € **5.500.**, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;



A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione della Regione quale parte civile nel suddetto procedimento, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all' avv. Mariano Fiore del foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza